

CONTRATTO DI COMODATO

in esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n.

tra

Settore Musei Civici Bologna, Museo del Patrimonio Industriale (di seguito indicato come "Comodatario" o "Museo") con sede legale in P.zza Maggiore 6, Bologna – C.F. e P. IVA 01232710374, rappresentato dalla direttrice Eva Degl’Innocenti che agisce in base all’incarico conferitole con Atto del Sindaco P.G. 23289/2023 del 16 gennaio 2023

e

(di seguito

indicati come "Comodanti")

Premesso che

- dichiarano di essere unici proprietari della bicicletta M.M. 1940 ca., oggetto del presente contratto;
- hanno deciso di concedere in comodato gratuito la bicicletta M.M. 1940 ca. al Comodatario per consentirne la corretta conservazione, salvaguardia e valorizzazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale e presupposto del presente accordo.
2. I comodanti concedono in comodato al Museo, che accetta, la bicicletta M.M. 1940 ca. prodotta dall’azienda bolognese M.M., tra le più titolate e illustri case motociclistiche, attiva a Bologna tra il 1924 e il 1958.
3. Tale oggetto sarà esposto presso il Museo del Patrimonio Industriale, in via della Beverara 123 a Bologna, protetto da apposite strutture in metallo e plexiglas e assicurato per il valore di euro 1.000,00 a cura e spese del Comodatario.
4. Il materiale viene conferito per fini didattici e di promozione della storia industriale del motociclismo bolognese e in generale con finalità culturali. Lo stesso non potrà essere trasferito dalla sede attuale del Museo senza accordo scritto tra le parti.

1/2

5. L'oggetto è concesso in comodato d'uso gratuito alle condizioni stabilite nel presente contratto fino al 30 maggio 2033. Alla scadenza di tale periodo, il contratto potrà essere rinnovato per iscritto, restando ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

6. Il Comodatario si impegna a custodire con la massima cura l'oggetto consegnato. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di comodato si applicano le norme dettate dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

7. Il Comodatario, al fine di preservare l'integrità e garantire la corretta conservazione della bicicletta M.M., si impegna ad eseguire tutte le manutenzioni ordinarie in accordo con le indicazioni fornite dai Comodanti.

8. Il Comodatario è tenuto alla restituzione dell'oggetto a fronte della semplice richiesta scritta dei Comodanti e la riconsegna dovrà avvenire improrogabilmente entro tre mesi dall'invio formulato con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese per la consegna e la restituzione dell'oggetto tramite corriere specializzato sono a carico del Comodatario.

9. Il Comodante potrà prelevare, facendone richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, l'oggetto in comodato in occasione di motoraduni e brevi mostre temporanee. Nel tal caso le spese di ritiro e di riconsegna, nonché le spese di assicurazione a copertura di tali spostamenti e della giacenza presso il luogo temporaneo di destinazione dei materiali, saranno a carico del Comodante.

10. Il presente contratto è redatto in triplice copia. Per qualsiasi controversia, sarà competente il Foro giudiziario di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto
Bologna,

Per il Settore Musei Civici Bologna
Eva Degl'Innocenti